

COPIA

N. Gen.le 13                    del 13/02/2015

N. di Settore 2 del 13/02/2015



**COMUNE DI ASSORO**  
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA  
SETTORE II  
“ECONOMICO FINANZIARIO”  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**DETERMINA**

**OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA TRIBUTO TARSU ANNO 2012 –  
CONTRIBUENTE: “BRAGA S.P.A.”**

**PREMESSO** che la società BRAGA S.p.A. è stata inserita al ruolo TARSU anno 2012;  
**CHE** la società è stata inserita nelle denuncie TARSU con decorrenza 01.01.2012 e non dal 01.07.2012;  
**CHE** la suddetta società non ha usufruito per l'anno 2012 di alcun servizio di ritiro rifiuti e che non erano presenti nemmeno i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti; e che per tanto la società ha provveduto direttamente allo smaltimento dei rifiuti;  
**CHE** con sollecito di pagamento TARSU n. 20140000744 del 24/09/2014 emesso dalla società SSI S.r.l. di Catania, è stato chiesto il pagamento del tributo TARSU anno 2012;  
**CHE** con Nota del 05.12.2014 acquisita al Ns. Prot. 6988 del 16.12.2014, la suddetta società, comunica così come era stato già comunicato in precedenza con Nota del 22.02.2013 e del 30.11.2012, di avere occupato l'immobile in data 01.07.2012, e che non è mai stato presente un servizio di smaltimento rifiuti e che si è dovuto provvedere allo smaltimento dei rifiuti mediante ditte esterne; e che per tanto viene chiesto lo sgravio;  
**ACCERTATO** l'ufficio tributi tramite il personale che gestisce il servizio, che per l'anno 2012 alla suddetta società non veniva esercitato nessun servizio e che inoltre nella suddetta zona non erano presenti neppure i contenitori;  
**RITENUTO**, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere, in sede di esercizio del potere di autotutela, all'annullamento del tributo di cui trattasi;  
**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”,  
**VISTO** l'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;  
**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. N. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;  
**VISTA** la Determina Sindacale n° 5 del 20/01/2015, con la quale è stato attribuito al Dott. Filippo Ensabella l'incarico di responsabile del II° Settore “Servizi Finanziari”;  
**VISTO** lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

## **DETERMINA**

Per le ragioni esposte in premessa:

1. Di annullare il tributo TARSU anno 2012 a carico del contribuente sopra indicato, per i motivi indicati in premessa.
2. Trasmettere copia del presente provvedimento alla **“SOCIETA' BRAGA S.p.A. e alla SOCIETA' SSI S.r.l.”**

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(RONDINELLA GIUSEPPE)**

**Il Responsabile del Settore**  
**(DOTT. ENSABELLA FILIPPO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( art.32 del Regolamento di Contabilità )

Assoro lì 13/02/2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
DOTT. ENSABELLA FILIPPO**

**Parere Contabile**

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;